



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**IL TITOLARE DELLA SEDE ESTERA DE L'AVANA**

**Oggetto:** Revoca ex art. 21-*quinquies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 dell' "AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SEDE ESTERA DE L'AVANA DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO" pubblicato in data 9 febbraio 2021.

**VISTO** l'art. 21 *quinquies*, comma 1 della Legge 241/1990, ai sensi del quale "...Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge..."

**VISTO** l'art. 8 dell' "Avviso per la selezione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato presso la sede estera de L'AVANA dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" pubblicato in data 9 febbraio 2021, nel quale è stato previsto che "...È fatta salva la possibilità di revocare il bando per motivate ragioni di opportunità connesse alle esigenze organizzative o finanziarie di AICS...";

**CONSIDERATO** che "...La giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'Amministrazione possa procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso (così, da ultimo, Cons. St., III, 13 marzo 2015, n. 1343; ancora, fra le più recenti: Cons. St., V, 16 gennaio 2015, n. 73; IV, 16 gennaio 2014, n. 136). La revoca di una procedura concorsuale rientra, infatti, nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione, che può provvedere in tal senso (fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, vantando i meri



*partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (da indicare nel provvedimento) che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità...*" (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 24 luglio 2015, n. 781; v., nei medesimi termini, T.A.R. Puglia Lecce, II, 26 ottobre 2010, n. 2337; Cons. St., VI, 20 Gennaio 2003, n. 184; V Sezione, 21 Ottobre 2003, n. 6508; T.A.R. Lazio Roma, III, 22 novembre 2013, n. 9992; T.A.R. Sicilia Palermo, III, 23 marzo 2016, n. 756);

**CONSIDERATO** che la medesima giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che la Pubblica Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 e che, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002; si v. anche Cons. St., Sez. III, 24.05.2013, n. 2838; Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011);

**CONSIDERATO** che, alla luce della normativa e degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia, è pacifica la possibilità per l'amministrazione pubblica – nell'esercizio della propria discrezionalità - di revocare un bando e gli atti di un concorso pubblico (fin quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori) in tutte quelle ipotesi in cui sopravvengano nuovi interessi pubblici e/o nuove esigenze organizzative e/o connesse all'ordinamento particolare dell'ente che non rendano più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

**CONSIDERATO** che la procedura indetta con il sopra richiamato avviso pubblicato nel febbraio 2021, anche a causa della grave crisi pandemica, non si è ad oggi conclusa e non è ad oggi ancora intervenuta la nomina del relativo vincitore;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, dopo attenta valutazione, il quadro organizzativo della Sede risulta mutato, come anche le priorità settoriali e gli obiettivi affidati alla sua azione amministrativa nonché l'esiguità delle risorse finanziarie attribuite alla stessa e le modifiche intervenute in conseguenza della grave crisi pandemica, non risulta opportuno proseguire ulteriormente alla definizione della procedura concorsuale; e ciò, anche in considerazione dell'insussistenza di un attuale e concreto interesse pubblico all'acquisizione delle competenze professionali oggetto del concorso;

**CONSIDERATO** che si rende dunque necessario procedere alla revoca, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 *quinquies*, comma 1 della Legge 241/1990 e 8 dell'avviso di selezione sopra richiamata, dell' "Avviso per la selezione di personale con contratto di diritto privato



a tempo determinato presso la sede estera DE L'AVANA dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" pubblicato in data 9 febbraio 2021;

## TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

### DETERMINA

1. la revoca, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 *quinquies*, comma 1 della Legge 241/1990 e 8 dell'avviso di selezione sopra richiamato, dell'"Avviso per la selezione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato presso la sede estera de l'AVANA dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" pubblicato in data 9 febbraio 2021;
2. Di rendere noto quanto sopra mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia, del provvedimento *de quo* dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

L'Avana, 2 E MAG. 2022

Il Titolare della Sede

